



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-305.0.0.-86

L'anno 2018 il giorno 25 del mese di Giugno il sottoscritto Santolamazza Maria Letizia in qualita' di dirigente di Municipio - Valpolcevera, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA TRIENNALE, RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA - SMART CIG ZB2231CFEA.

Adottata il 25/06/2018
Esecutiva dal 17/07/2018

25/06/2018	SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA
------------	----------------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-305.0.0.-86

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA TRIENNALE, RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA - SMART CIG ZB2231CFEA.

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, i quali, in conformità ai principi dettati dal D. lgs. n. 267/2000 del 18/8/2000, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza;
- l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi in indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- gli artt. 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000;
- il Civico Regolamento sull'attività contrattuale, approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 28/04/2011;
- il Regolamento per le Acquisizioni in Economia di Beni e Servizi del Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.04.2008, e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01.03.2018 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2018/2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2018 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 – Volume 1";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 31/05/2018 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 – Volume 2 Obiettivi gestionali"

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 50 del 02/05/2018, esecutiva dal 09/05/2018, è stata indetta una procedura negoziata, tramite la piattaforma Mepa di Consip, per l'affidamento di un ac-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

cordo quadro triennale, relativo al servizio di manutenzione delle attrezzature ludiche presenti sul territorio del Municipio Valpolcevera;

- che in data 10/05/2018 è stata pubblicata la Richiesta di Offerta n. 1949110 sul portale Mepa per l'affidamento di tale accordo quadro, invitando 199 ditte scelte tra quelle iscritte al bando Mepa per le Opere Specializzate e con sede legale nelle regioni del nord Italia in considerazione della maggiore possibilità di partecipazione per le ditte più vicine geograficamente;

- che entro la scadenza stabilita sono pervenute due offerte da parte delle seguenti ditte:

- ditta C.E.M.E. di Pruzzo M. & C. Snc che ha proposto la percentuale di sconto del 28,28%;

- la ditta Sarba Spa che ha proposto la percentuale di sconto del 15,18%;

Considerato che all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto viene richiesto alle ditte partecipanti, oltre al requisito della qualificazione alla categoria di opere specializzate OS24, anche il possesso di un attestato di competenza nella sicurezza dei parchi gioco, rilasciato da un organismo di certificazione, che attesti la capacità di svolgere interventi inerenti la sicurezza dei parchi gioco sulla base della vigente normativa europea;

Preso atto:

- che, si è provveduto a richiedere tramite Pec l'attestato di competenza di cui sopra, ad entrambe le ditte partecipanti e che mentre la ditta Sarba Spa ha inviato quanto richiesto, la ditta C.E.M.E Snc ha dichiarato di non conoscere tale attestato ma di effettuare la manutenzione anche avvalendosi dell'appoggio e delle istruzioni rilasciate dalle aziende fornitrici dei giochi;

- inoltre, che la maggior parte dei giochi da mantenere sono stati installati parecchio tempo fa e non è quindi più possibile avvalersi del supporto delle aziende fornitrici;

Ritenuto quindi:

- di escludere la ditta C.E.M.E. Snc per mancanza di uno dei requisiti richiesti all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- di assegnare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, un accordo quadro per la manutenzione delle attrezzature ludiche, della durata di tre anni e per l'importo complessivo di euro 20.000,00 inclusi oneri fiscali, lavori in economia e oneri per la sicurezza, alla ditta Sarba Spa che ha offerto, come da allegato al presente provvedimento, la percentuale di sconto di euro 15,18%, da applicare al Prezziario Opere Edili e Impiantistiche della Regione Liguria e che si ritiene congrua;

Considerato che entro il termine di scadenza dell'accordo quadro il Municipio Valpolcevera potrà stipulare singoli contratti applicativi, secondo lo schema allegato quale parte integrante al presente provvedimento, nei limiti della disponibilità a bilancio e che comunque l'aggiudicazione dell'accordo non vincola in alcun modo l'Amministrazione a dar corso a tali successivi contratti;

Ritenuto pertanto di stipulare con la ditta aggiudicataria il contratto applicativo relativo alle prime due annualità dell'accordo quadro, per l'importo complessivo di euro 14.030,00, Iva compresa;

Considerato che essendo ormai a metà 2018, si rende necessario riformulare gli impegni a suo tempo adottati, con Determina Dirigenziale n.50 del 2 maggio 2018, per tener conto che i servizi ricompresi in ciascuna annualità contrattuale si svolgeranno nel corso di più esercizi finanziari;

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 50 del 2/05/2018 si è provveduto a prenotare i fondi necessari alle prime due annualità dell'accordo e che pertanto si rimanda a successivo provvedimento l'impegno della terza annualità nei limiti della disponibilità finanziaria;

- la Civica Amministrazione, come già indicato nella Determina di cui sopra, si riserva di incrementare o diminuire l'importo assegnato alla ditta aggiudicataria fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Ritenuto:

- di prevedere la revoca di diritto dell'aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;
- di provvedere a richiedere alla ditta aggiudicataria la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e la copertura assicurativa di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, prevedendo la revoca di diritto dell'aggiudicazione nel caso in cui tali garanzie e coperture non vengano costituite;

Ritenuto inoltre necessario sostituire il Rup della presente procedura, a suo tempo individuato nel Geom. Maurizio Rocchi, cessato dal servizio per pensionamento a far data dal 01 giugno 2018, con il Dott. Roberto Conio, attuale responsabile dell'area tecnica che attesta l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in relazione a tale procedura, con apposita autocertificazione conservata agli atti d'ufficio;

Dato atto:

- che la spesa di cui al presente provvedimento viene effettuata in ambito istituzionale;
- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs.267/2000;

DETERMINA

- 1) di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, un accordo quadro di cui all'art. 54 dello stesso decreto, per il servizio di manutenzione delle attrezzature ludiche presenti nel territorio del Municipio V Valpolcevera, per il periodo di tre anni e per l'importo complessivo di Euro 20.000,00 (Iva 22% inclusa), alla ditta Sarba Spa con sede legale in Via dei Trasporti, 7/9 – Fossoli (MO) – P. Iva 00227660362 – Codice beneficiario 4626;
- 2) di prevedere che le modalità di svolgimento del servizio saranno disciplinate dal Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 50 del 02/05/2018, esecutiva dal 09/05/2018;
- 3) di nominare, quale RUP del procedimento il Dott. Roberto Conio (in sostituzione del Geom. Maurizio Rocchi), il quale attesta l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in relazione a tale procedura, con apposita autocertificazione conservata agli atti d'ufficio;
- 4) di prevedere che, entro il termine di scadenza dell'accordo quadro, il Municipio Valpolcevera potrà stipulare singoli contratti applicativi nei limiti della disponibilità a bilancio e che comunque l'aggiudicazione dell'accordo non vincola in alcun modo l'Amministrazione a dar corso a tali successivi contratti;
- 5) di procedere alla stipula del contratto applicativo relativo alle prime due annualità dell'accordo quadro, secondo lo schema di contratto allegato, quale parte integrante al presente provvedimento, per l'importo di euro 14.030,00, comprensivi di Iva e di oneri per la sicurezza e lavori in economia;
- 6) di prelevare l'importo corrispondente alla **prima annualità dell'accordo quadro**, che si svolgerà in parte nell'esercizio 2018 e in parte nell'esercizio 2019, dai fondi prenotati con

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Determinazione Dirigenziale n. 50 del 02/05/2018, al capitolo 68724 “Spese per manutenzioni”, c.d.c. 4705 “Servizi tecnico manutentivi Valpolcevera”, p.d.c. 1.3.2.9.5, nel seguente modo:

- euro **3.660,00**, di cui euro 3.000,00 per imponibile ed euro 660,00 per Iva al 22% (**IMP.2018.11000**) previa riduzione di pari importo della prenotazione imp.2018/9161 (**mov.001**);
 - euro **3.660,00**, di cui euro 3.000,00 per imponibile ed euro 660,00 per Iva al 22% (**IMP:2019.501**) previa riduzione di pari importo della prenotazione 2019/276 (**mov.001**);
- 7) di stabilire che l'importo corrispondente alla **seconda annualità dell'accordo quadro**, per complessivi euro 6.710,00, che si svolgerà in parte nell'esercizio 2019 e in parte nell'esercizio 2020, venga impegnato al capitolo 68724 “Spese per manutenzioni”, c.d.c. 4705 “Servizi tecnico manutentivi Valpolcevera”, p.d.c. 1.3.2.9.5, nel seguente modo:
- euro **3.355,00**, di cui euro 2.750,00 per imponibile ed euro 605,00 per Iva al 22%, (**IMP.2019.502**) previa totale riduzione della prenotazione imp. 2019/276 (**mov.002**);
 - euro **3.355,00**, di cui euro 2.750,00 per imponibile ed euro 605,00 per Iva al 22%, (**IMP.2020.112**);
- 8) di dare atto che l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
- 9) di procedere a rendere disponibile la quota non utilizzata, pari ad euro 3.660,00, dell'impegno 2018/9161, procedendo al suo azzeramento (**mov.002**);
- 10) di attestare l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

Il Direttore del
Municipio V Valpolcevera
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-305.0.0.-86

AD OGGETTO

AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA TRIENNALE, RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA - SMART CIG ZB2231CFEA.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

CONTRATTO APPLICATIVO
relativo alla prima annualità del servizio di manutenzione delle
attrezzature ludiche di competenza del Municipio V Valpolcevera

Affidamento conseguente alla sottoscrizione dell'ACCORDO QUADRO del-
SMARTCIG ZB2231CFEA

L'anno 2018, il giorno del mese di, con la presente
scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso:

TRA il Comune di Genova – Municipio V Valpolcevera, con sede in Genova, Via Reta
n.3, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Letizia
SANTOLAMAZZA, nata a ROMA (RM), il 06 – 09 - 1961 domiciliata presso la sede del
Municipio, nella qualità di Direttore, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale
del Municipio V Valpolcevera n. 2018/305.0.0./ adottata il, esecutiva ai sensi
di legge dal

E l'Impresa Sarba Spa, di seguito per brevità denominata Appaltatore, con sede in
..... - Via - C.A.P. - Partita IVA,
rappresentata dal Signor nato a, il.....e domiciliato
presso la sede dell'Impresa in qualità di legale rappresentante;

PREMESSO

- che in data, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.del
....., esecutiva dal....., è stato stipulato l'Accordo Quadro con un solo
operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del
servizio di manutenzione delle attrezzature ludiche di competenza del Municipio V
Valpolcevera ed elencate nell'allegato al presente contratto;

- che l'Impresa Sarba Spa ha offerto in sede di gara il ribasso percentuale del 15,18%
(quindici virgola diciotto per cento) che opererà sul prezzario Opere Edili e
impiantistiche della Regione Liguria - Anno 2018, mantenendo fisso e invariato
l'importo del presente contratto applicativo;



COMUNE DI GENOVA

- che ai sensi del comma 3 dell'art. 54 del Codice, nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso;
 - che l'amministrazione aggiudicatrice non ha consultato l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare la sua offerta, in quanto non necessario;
 - che per quanto non regolamentato dal presente contratto si rimanda ai contenuti dell'accordo quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - che sarà applicata la revoca di diritto dell'aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;
- Tutto quanto premesso come parte integrante del presente atto si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. Il Municipio V Valpolcevera affida in appalto all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto per le prime due annualità dell'accordo quadro, ossia durante la prima annualità controllo ispettivo su tutti i giochi di cui all'elenco allegato e durante la seconda annualità successivi controlli periodici, da effettuarsi di norma ogni tre mesi.
2. In particolare il controllo ispettivo, volto a monitorare lo stato di sicurezza della struttura e della pavimentazione consiste nei seguenti interventi:
 - ✓ Individuazione di rischi derivanti da atti di vandalismo, dall'utilizzo o da condizioni meteorologiche particolari;
 - ✓ Controllo del serraggio della bulloneria;



COMUNE DI GENOVA

- ✓ Sostituzione dei pezzi smarriti o rotti;
- ✓ Verifica della presenza delle capsule protettive;
- ✓ Verifica della stabilità delle strutture metalliche/legno o dello scollamento dei listelli;
- ✓ Verifica dell'integrità dei pali;
- ✓ Controllo della stabilità del gioco;
- ✓ Controllo dell'usura di pianali, sbarre, catene, cavi, ecc.;
- ✓ Controllo funzionale, al fine di assicurarsi del buon funzionamento di tutta o di parte dell'attrezzatura;
- ✓ Verifica dello stato dei pannelli verniciati;
- ✓ Controllo del corretto posizionamento dei pannelli verniciati onde evitare il rischio di inceppamento dei cordoni al momento della partenza per gli scivoli;
- ✓ Controllo dell'assenza di corrosione delle molle.

2. Dovranno inoltre essere svolti altri interventi di manutenzione di cui alla lettera B) dell'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, quando lo ritenga necessario il tecnico referente del Municipio o l'Appaltatore, previa autorizzazione di detto tecnico.

3. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Articolo 2. Capitolato Speciale d'Appalto

1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 50 del 2 maggio 2018, esecutiva dal 9 maggio 2018.

Articolo 3. Modalità di esecuzione degli interventi



COMUNE DI GENOVA

1. Per gli interventi di Manutenzione Ordinaria Periodica, come dettagliati all'art.1, la ditta aggiudicataria si impegna:

- ✓ ad inviare un proprio tecnico qualificato per procedere alla manutenzione ordinaria delle attrezzature ludiche nei tempi e nelle modalità concordate con l'amministrazione;
- ✓ in caso di segnalazione di pericolo imminente, a rendere inaccessibile il gioco entro le 6 (sei) ore decorrenti dalla segnalazione o entro la mattina seguente, in caso di segnalazioni in orario serale;
- ✓ ad avvisare la committenza tramite e-mail o per posta elettronica delle date previste di intervento del tecnico, con congruo anticipo;
- ✓ dopo ciascun intervento, ad inviare al tecnico referente del municipio, tramite e-mail o posta elettronica, un verbale dettagliato delle opere manutentive effettuate, nonché copia della scheda di manutenzione redatta dal tecnico incaricato durante il proprio intervento;
- ✓ a rilasciare un attestato di conformità dei giochi oggetto di intervento alle normative vigenti in termini di sicurezza dei parchi gioco (norma UNI EN 1176: 2008);
- ✓ a conservare all'interno del fascicolo denominato "fascicolo del gestore" per almeno cinque anni, le schede di manutenzione periodica e di fornirle alla Civica Amministrazione in caso di richiesta.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore, durante l'intervento di manutenzione ordinaria periodica, riscontrasse la necessità di svolgere altri interventi di manutenzione, di cui alla lettera B) dell'art. 1, dovrà richiedere l'autorizzazione al tecnico referente del Municipio, descrivendo il tipo di intervento necessario per ripristinare le attrezzature ludiche ed il relativo preventivo.

Tali tipologie di interventi potranno essere richiesti anche dal tecnico referente del Municipio, qualora ne riscontrasse la necessità. In tal caso la ditta aggiudicataria si



COMUNE DI GENOVA

impegna a mettere a disposizione un proprio tecnico qualificato per eseguire gli interventi.

3. Ogni volta che si rendesse necessario, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'installazione di un cantiere, adeguatamente attrezzato e in conformità alle vigenti disposizioni in materia, impegnandosi in particolare a:

- ✓ adottare tutte le misure di sicurezza e prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e nei cantieri previste dalla legislazione vigente (in particolare dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i) per il tipo di attività che andrà a svolgere e a far sì che i propri addetti si attengano al rispetto delle misure di sicurezza da questa previste;
- ✓ tenere il cantiere sempre recintato sino alla conclusione degli interventi.

Articolo 4. Ammontare del contratto

1. L'importo del presente contratto applicativo, al netto dell'I.V.A., ammonta a **EURO 11.500,00**, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e delle lavorazioni in economia, e deve intendersi fisso e invariato indipendentemente dalle variazioni offerte in sede di gara.
2. L'importo complessivo di cui sopra è suddiviso nel seguente modo:
 - **euro 6.000,00** relativo alla prima annualità dell'accordo quadro;
 - **euro 5.500,00** relativo alla seconda annualità dell'accordo quadro;
3. Il contratto è stipulato interamente "**a misura**" ai sensi dell'art. 3, lett. eeeee) del D. Lgs. 50/2016, pertanto il corrispettivo degli interventi sarà costituito, secondo quanto specificato all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, dalla somma dei prezzi delle operazioni necessarie allo svolgimento degli stessi, come indicati nel prezzario Opere edili e Impiantistiche della Regione Liguria – anno 2018, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.



COMUNE DI GENOVA

4. Per gli interventi i cui prezzi non siano indicati in tale prezzario, come nel caso di eventuali sostituzioni di componenti di gioco, i prezzi di riferimento saranno valutati volta per volta e concordati preventivamente con il tecnico referente del servizio.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. Le Parti concordano che i lavori, oggetto del presente contratto, devono essere consegnati dal Tecnico Referente del Municipio, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, entro il termine di giorni 45 dall'avvenuta stipula del presente contratto d'appalto, ovvero prima della stipula dello stesso, qualora ricorrano i presupposti dell'urgenza di cui all'art. 32, comma 8, del Codice.

2. Il presente contratto ha la durata di **due anni**, decorrenti dalla data dell'ordine di consegna;

3. L'Appaltatore dovrà, nel periodo di vigenza del contratto, dare compiute tutte le verifiche e gli interventi previsti all'art. 1, su tutte le attrezzature ludiche presenti nei giardini, nei parchi e, in generale, nelle aree municipali, compresa la posa in opera, entro il termine di cui al comma 2.

4. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, l'Amministrazione avrà diritto a rescindere il contratto.

5. Qualora la data della consegna non consentisse, per obiettivi motivi non imputabili affatto all'Appaltatore, il rispetto del termine di ultimazione della fornitura contrattualmente fissato, l'Amministrazione si riserva di stabilire, sentito il fornitore, una adeguata protrazione del termine suddetto.

6. Nei casi in cui, esigenze dell'Amministrazione o di lavoro non consentissero la consegna totale dei lavori, la consegna sarà data parzialmente senza che l'Appaltatore abbia a richiedere, per tale motivo, compensi di sorta, purché la consegna totale



COMUNE DI GENOVA

dell'area venga effettuata nel corso dei lavori in tempo utile per l'esecuzione degli stessi.

7. Al termine dei lavori tutta la zona dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dai materiali e dagli impianti di cantiere e perfettamente agibile dai cittadini senza alcun rischio.

8. In caso contrario non potrà essere rilasciato il certificato di regolare esecuzione, per cui si applicheranno le penalità previste per ogni giorno di ritardo; fino alla data del rilascio del suddetto certificato la ditta resta completamente responsabile per qualsiasi incidente dovesse verificarsi.

Articolo 6. Verifiche e controlli sull'esecuzione del servizio

1. Il Municipio si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Appaltatore nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza e di qualità ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla perfetta osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Il controllo sulla regolare esecuzione del servizio potrà essere effettuato dal tecnico referente del Municipio o dal Responsabile Unico del Procedimento.
3. Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel Capitolato Speciale d'Appalto o in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali, l'Appaltatore dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 7.
4. L'Appaltatore, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dal committente e,



COMUNE DI GENOVA

all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento del servizio.

5. I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al committente o a terzi, saranno assunti dall'Impresa aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Articolo 7. Penali

1. In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 150,00, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

2. In caso di ritardata esecuzione della prestazione rispetto ai termini previsti, non imputabile a causa di forza maggiore, è facoltà dell'Amministrazione applicare una penale, ai sensi dell'art. 113bis del D.Lgs. 50/2016, pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
3. La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC; l'importo della penale, esattamente quantificato in tale comunicazione, verrà prelevato dai pagamenti in corso.
4. L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10 per cento dell'importo netto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale potrà trovare applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.



COMUNE DI GENOVA

5. Non danno luogo a responsabilità per l'Appaltatore le interruzioni dovute a cause di forza maggiore intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e che l'impresa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.
6. La Civica Amministrazione, procederà alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, e in particolare:
 - in caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali;
 - in caso di ritardi, nell'esecuzione delle prestazioni imputabili a negligenza dell'aggiudicatario, fermo restando il pagamento delle penali di cui sopra.
7. La Civica Amministrazione può inoltre recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 8. Pagamenti

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il fornitore è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti ed inoltre rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione; il numero di **C.I.G. ZB2231CFEA**; il codice IPA **AD2KBJ**; l'annotazione "scissione dei pagamenti" da inserire mediante l'indicazione della lettera "S" nel campo "Esigibilità", all'interno della sezione "Dati Riepilogo".
2. Le Parti stabiliscono che i pagamenti avverranno ogni (6) sei mesi indipendentemente dall'importo raggiunto e dalla quantità e tipologia di manutenzioni eseguite.
3. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del presente contratto, acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità, riguardante l'Appaltatore.



COMUNE DI GENOVA

Ciascun pagamento sia nei confronti dell'appaltatore che degli eventuali subappaltatori, sarà subordinato alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

4. In caso inadempienza contributiva e/o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del codice.
 5. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del codice, con le stesse modalità sopra riportate relative ai pagamenti dell'appaltatore.
 6. Al termine di ogni annualità contrattuale verrà redatto un verbale di fine lavori da parte del tecnico referente del Municipio;
 7. Al termine del triennio di durata dell'accordo quadro, il tecnico referente del Municipio provvederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a seguito del quale potranno essere svincolate le ritenute di garanzia dello 0,50% operate su ogni pagamento ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del D. Lgs. 50/2016.
 8. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187, l'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.
- Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 13/08/2010, n.136, l'Appaltatore, nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera



COMUNE DI GENOVA

delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, dovrà garantire, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

9. L'appaltatore medesimo si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..
10. L'articolo 106 comma 13 del Codice, regola la cessione di crediti. In ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
11. Sull'importo delle prestazioni sarà operata, ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del D. Lgs. 50/2016, una ritenuta dello 0,50% che sarà svincolata dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, fatti salvi, a norma delle vigenti disposizioni di legge, eventuali diritti all'anticipata restituzione.

Articolo 9. Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l'art. 205 del codice in tema di accordo bonario.
 2. In ottemperanza all'art. 205 comma 2 del codice, prima dell'approvazione del CRE, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
- Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui l'art. 205 del codice, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 10. Norme di sicurezza



COMUNE DI GENOVA

1. Gli interventi devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 6 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
3. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
4. E' obbligo dell'Appaltatore, durante la realizzazione degli interventi, attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 nonché a quelle impartite dal Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute designato ai sensi del terzo comma dell'art. 90 del medesimo decreto; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici.
5. Entro 6 giorni dall'aggiudicazione, l'appaltatore deve redigere e consegnare alla Civica Amministrazione, il piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Detto piano farà parte integrante del contratto di appalto.
6. E' obbligo dell'Appaltatore presentare all'atto della consegna formale dei lavori una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica.
7. Si evidenzia che in base alla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e alla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in relazione al presente appalto è stato redatto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai fini e ai sensi dei commi 3-3bis- 3ter dell'art. 7 del D.Lgs. 26/94 come modificato dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.



COMUNE DI GENOVA

Articolo 11. Obblighi dell'aggiudicatario

1. Sarà obbligo dell'Appaltatore:

- rispettare tutti gli oneri e condizioni indicati nel presente contratto applicativo e nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato all'accordo quadro;
- garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente contratto;
- comunicare il nominativo del proprio responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione onde consentire al Municipio di attivare, quando necessario, le procedure di coordinamento;
- nominare un responsabile generale del servizio affidato che assumerà il ruolo di referente nei confronti del Municipio;
- provvedere tempestivamente, qualora il Municipio, con apposita segnalazione, evidenziasse criticità nell'esecuzione del servizio in oggetto, all'adozione di tutti i rimedi necessari e idonei per risolvere le anomalie riscontrate;
- applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali e negli accordi integrativi per lo specifico settore di attività; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- dotare il personale di adeguati dispositivi di sicurezza ed applicare, nell'esecuzione del servizio, le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..



COMUNE DI GENOVA

Articolo 12. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa Sarba Spa ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata da - numero emessa in data per l'importo di EURO (.....), riferita all'importo delle prime due annualità dell'accordo quadro, avente validità fino alla data del verbale di fine lavori relativo al secondo anno di contratto, redatto dal tecnico referente del Municipio.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 13. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L' Impresa Sarba Spa assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dello svolgimento degli interventi e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'impresa Sarba Spa ha stipulato apposita polizza assicurativa con massimale pari ad euro (.....) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza comprende altresì i rischi di responsabilità civile per danni a terzi, ove per terzi si intendono tutte le figure estranee al contratto relativo all'opera di cui trattasi, per un massimale di Euro (.....).

Articolo 14. Documenti che fanno parte del contratto applicativo



COMUNE DI GENOVA

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo e avendone comunque le Parti presa diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'elenco delle attrezzature ludiche oggetto di manutenzione;
- il prezzario opere edili e impiantistiche della Regione Liguria anno 2018;
- il piano operativo di sicurezza previsto dall'articolo 10 del presente contratto applicativo.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto applicativo si richiama l'accordo quadro stipulato in datae il Capitolato Speciale d'Appalto allegato allo stesso.

S'intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice sugli appalti, il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il D.M. n. 145/2000 per quanto ancora vigenti.

Articolo 15. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle a esse inerenti e conseguenti e in genere tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale e da quello Generale approvato con D.M. n. 145/2000 sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
4. Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti richiamati in quanto depositati presso gli Uffici comunali, sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso



COMUNE DI GENOVA

5. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Il Direttore

del Municipio V Valpolcevera

Dott.ssa M. Letizia SANTOLAMAZZA

.....

L'Appaltatore

.....